

Ordinanza, Tribunale di Roma, Pres. Marvasi - Rel Carlomagno, 20.04.2015

**TRIBUNALE DI ROMA
NONA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Roma, nelle persone dei componenti:

Dott. Tommaso Marvasi **Presidente**

Dott. Vittorio Carlomagno **Giudice relatore**

a scioglimento della riserva presa all'udienza del 30.01.15 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.xxxx/14 avente per oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies e.p.e. avverso ordinanza resa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 8.11.04

TRA

BANCA

reclamante

E

DEBITORI PRECETTATI

reclamati

L'ordinanza reclamata è stata resa nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto proposto dagli odierni reclamanti avverso la Banca, a seguito della notifica di precetto per la complessiva somma di euro 305.714,60, oltre accessori ed interessi, sulla base del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico del 10.06.02.

L'ordinanza ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo ravvisando la sussistenza di gravi motivi sulla base di una perizia di parte prodotta dagli opposenti che afferma il superamento del tasso soglia nell'operazione di mutuo.

Propone reclamo il creditore precettante il quale contesta l'esistenza dei gravi motivi, in particolare sotto il profilo del *periculum in mora* e deduce l'erroneità delle conclusioni della perizia.

I reclamanti deducono l'infondatezza dell'impugnazione e preliminarmente ne eccepiscono l'inammissibilità ex art. 624 comma 2 c.p.c. rilevando che si tratta di provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo adottato nel giudizio di opposizione a precetto e non di sospensione del processo esecutivo.

Il collegio preliminarmente rileva la piena ammissibilità del reclamo avverso le ordinanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.

Dopo la L. n. 80/2005 s'era evidenziato che l'art. 624 c.p.c., probabilmente per un difetto di coordinamento, richiamava soltanto il comma 2 dell'art. 615 - opposizione all'esecuzione già iniziata - e che l'esclusione di un analogo mezzo di tutela avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo era illogica e foriera di un'ingiustificata disparità di trattamento.

Ordinanza, Tribunale di Roma, Pres. Marvasi - Rel Carlomagno, 20.04.2015

La L. 24 febbraio 2006, n. 52 ha soppresso il rinvio al solo comma 2 dell'art. 615 c.p.c., intendendo così costruire l'art. 624 non più come norma di settore, ma come una norma quadro applicabile a tutte le opposizioni all'esecuzione preventive o successive che siano.

E' vero che il comma 1 dell'art. 624 continua a riferirsi al solo "giudice dell'esecuzione", ma si ritiene trattarsi di un mero difetto di coordinamento superabile in ragione di una interpretazione sistematica che tenga conto della manifesta natura cautelare della sospensiva concessa in sede di opposizione a precetto.

Infatti la necessità di assicurare le stesse garanzie di impugnazione, a fronte di situazioni processuali analoghe, induce a ritenere corretta, essendo peraltro consentita dal tenore dell'art.624 c.p.c. (così come inserito nel nuovo contesto normative complessivo), l'estensione dell'istituto del reclamo anche nei confronti dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Al riguardo si rileva che la Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 5368 del 10/03/2006) ha espressamente affermato che tale provvedimento di sospensione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare.

Nel merito si osserva quanto segue.

La sospensione è stata accordata esclusivamente sulla base della perizia di parte depositata da parte opponente.

Le conclusioni del perito sono basate:

- 1) sulla tesi secondo cui sarebbe il tasso moratorio debba sommarsi al tasso dell'interesse corrispettivo,
- 2) sulla necessità di aggiungere al tasso convenzionale moratorio, pari al tasso soglia, il costo dell'assicurazione dell'immobile, espressamente richiesta nel contratto di mutuo e posta a carico del mutuatario,
- 3) sul rilievo che l'ammortamento alla francese implicherebbe un anatocismo occulto.

Senonché la tesi della sommatoria, che fa riferimento, in verità in modo improprio, alla nota Cass. 350/13, non trova riscontro nella, più recente ed avvertita giurisprudenza, che rileva come il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio assolvano a funzioni diverse e non siano mai suscettibili, né nell'ordinario svolgimento dei rapporti né nella sua fase critica, di applicazione congiunta. Resta fermo naturalmente che anche il tasso moratorio è soggetto al tasso soglia; ma poiché i tassi medi oggetto di rilevazione non tengono conto dei tassi moratori, i quali sono mediamente superiori, la valutazione del rispetto del limite da parte del tasso moratorio non si può porre nei semplici termini ipotizzati dal perito (si ricorda che anche la maggiorazione del tasso moratorio rispetto a quello convenzionale è oggetto di rilevazione statistica).

Infine si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per se stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna

Ordinanza, Tribunale di Roma, Pres. Marvasi - Rel Carlomagno, 20.04.2015

rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Pertanto il reclamo deve essere accolto, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa, la regolazione delle spese rimane affidata al procedimento principale.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo;

revoca l'ordinanza impugnata e per l'effetto rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo di cui al precetto; nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.04.15

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Vittorio Carlomagno

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS